

le, con l'abrogazione del R. D. L. n. 1492 del 12 agosto 1937, convertito nella legge n. 2286 del 23 dicembre 1937, che istituiva tali premi.

Con legge n. 860 del 26 agosto 1950 (art. 24) è stata disposta la soppressione, con decorrenza 1° gennaio 1951, dell'assicurazione di invalidità⁽¹⁾, con conseguente revoca, anche per gli impiegati privati, della concessione dei premi demografici.

Pertanto, poiché sono venuti meno i presupposti che determinarono la concessione da parte dell'I. N. A. dei premi di invalidità e natalità, il Direttore generale ritiene che anche per il personale dell'Istituto possa essere soppressa la erogazione dei predetti premi, revocandosi la concessione di cui alla deliberazione del 30 ottobre 1935.

A tal riguardo il Comitato permanente, nel prendere atto della comunicazione di cui sopra, ha deliberato tuttavia di proporre al Consiglio che l'Amministrazione abbia facoltà di concedere al personale elargizioni in occasione di matrimoni o di nascite.

Il Consiglio approva in conformità alla